

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA
X COMMISSIONE DELLA CAMERA DEI
DEPUTATI BRUNO TABACCI

La seduta comincia alle 9,05.

(Le Commissioni approvano il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio, l'audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA). Ringrazio il Presidente dell'Ania, Fabio Cerchiai, al quale do subito la parola.

FABIO CERCHIAI, *Presidente dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA)*. Signori presidenti, onorevoli senatori e onorevoli deputati, desidero ringraziarvi per aver voluto invitare e ascoltare l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici sul tema della tutela del risparmio.

Già due settimane fa il presidente dell'ISVAP ha fornito in questa sede i dati relativi all'esposizione del settore assicurativo italiano nei confronti del gruppo Parmalat. Si tratta di una esposizione di dimensioni molto contenute e tali da non sollevare alcuna preoccupazione né per le compagnie né per gli assicurati che a esse hanno affidato il loro risparmio.

Nel complesso l'esposizione finanziaria delle compagnie italiane è pari a 125 milioni di euro, lo 0,05 per cento del totale degli attivi assicurativi e meno dell' 1 per cento dell'indebitamento del gruppo Parmalat.

Nell'esercizio del ramo cauzioni l'esposizione complessiva delle compagnie italiane, al netto della quota ceduta in riasicurazione, è pari a 228 milioni di euro, di cui 30 sono garantiti da una polizza di capitalizzazione, mentre una quota molto consistente dell'esposizione (144 milioni di euro) è connessa con pagamenti e rimborsi di imposte su cui in linea di massima non sono, allo stato, prevedibili perdite. Nel ramo crediti, sono state emesse in favore di fornitori del Gruppo polizze che hanno un limite di credito pari a 25 milioni, e una perdita massima per gli assicuratori stimabile in circa la metà di tale importo.

Secondo i dati dell'agenzia di *rating* Standard & Poor, relativi alle sole compagnie da essa valutate, alle compagnie italiane fa capo circa il 5 per cento del totale delle esposizioni verso la Parmalat delle imprese di assicurazione europee. Secondo l'agenzia Moody's l'esposizione delle compagnie assicurative degli Stati Uniti verso la Parmalat sarebbe ben più ampia di quella delle compagnie italiane e pari a circa 1,6 miliardi di dollari.

In conclusione, nonostante il *crack* abbia riguardato un grande gruppo italiano,

l'esposizione delle compagnie di assicurazione italiane è limitata oltre che rispetto alla dimensione del portafoglio titoli anche rispetto a quella delle compagnie di altri paesi.

Le compagnie di assicurazione italiane hanno quindi dimostrato, anche in questa circostanza, un comportamento prudente che va in primo luogo a vantaggio dei propri assicurati.

Negli anni recenti, caratterizzati da fortissime oscillazioni dei corsi, il mercato finanziario ha dimostrato di apprezzare il comportamento prudente degli assicuratori italiani. Fatto uguale a 100 il valore di borsa alla fine del 1996, le compagnie italiane valgono ora 236; quelle francesi 199, quelle tedesche 114, quelle del Regno Unito 81.

Ma quello che è più importante è che il rischio associato all'investimento nel settore assicurativo italiano è stato inferiore a quello complessivo del totale del mercato, mentre in Francia, Germania e Regno Unito è risultato essere superiore.

Questo non è un risultato ovvio. Il settore assicurativo svolge una funzione specifica in una economia, assicurando la copertura di rischi, alcuni di straordinaria rilevanza sociale, che singoli individui o imprese non possono gestire. L'attività assicurativa è, quindi, intrinsecamente rischiosa e svolge un rilevante ruolo sociale.

La capacità di gestire i rischi e in ultimo la solidità finanziaria dell'assicuratore sono a garanzia degli assicurati. Per questo motivo, in tutti i paesi del mondo esiste una ampia, dettagliata normativa che regola l'attività assicurativa. Per questo motivo, l'attività assicurativa è soggetta a una vigilanza di tipo prudenziale.

Nell'assicurare i rischi, l'assicuratore partecipa al mercato finanziario. Lo fa quando investe le sue riserve tecniche per essere in grado di rimborsare al meglio i sinistri. L'attività finanziaria di una impresa di assicurazione è quindi strettamente strumentale alla necessità di rispondere ai propri impegni e non costituisce il fine ultimo dell'attività. Ma è bene ricordare che, a differenza di un fondo comune, la compagnia di assicurazione,

oltre a investire le riserve tecniche, offre anche la garanzia del proprio capitale, protezione non di poco valore per l'assicurato.

È anche fondamentale ricordare che gli impegni dell'assicuratore hanno, in particolare nell'assicurazione vita, un orizzonte temporale molto lungo. Le riserve tecniche, rappresentative degli impegni assunti nei confronti degli assicurati, si commisurano a oltre 300 miliardi di euro. In un mercato finanziario spesso dominato da ampie oscillazioni di breve periodo, la presenza di intermediari come le assicurazioni è un elemento di riequilibrio, che ha anche certamente un effetto positivo sulla crescita dell'intera economia.

La discussione oggi in atto sulla tutela del risparmio riguarda il disegno istituzionale degli organi di controllo, ma nel ragionare della tutela del risparmio non si può non riflettere sul fatto che l'allungamento della vita umana e la ristrutturazione del sistema pensionistico richiedono e determineranno in Italia un aumento del risparmio di natura previdenziale volto a garantire il mantenimento nel tempo di condizioni di vita dignitose per i cittadini.

Questo è uno dei punti in discussione al Senato in sede di modifica della legge delega in materia previdenziale. Sottoponiamo alla vostra riflessione la nostra convinzione che molto si può fare, anche in quella sede, per la tutela del risparmio. Si tratta, innanzitutto, di offrire ai lavoratori e ai fondi pensione prodotti in grado di ottenere un rendimento garantito sulle somme accantonate. In secondo luogo, occorre disegnare un sistema che, meglio di quello finora prefigurato, permetta una effettiva libertà di scelta tra le diverse forme pensionistiche complementari a vantaggio del lavoratore-risparmiatore.

Riguardo al primo punto, riteniamo che sia soprattutto il risparmio previdenziale che deve essere investito con estrema prudenza e in condizioni di sicurezza anche nel lungo termine. Si rafforza la domanda, dei fondi pensione e dei lavoratori, di prodotti in grado di garantire al momento del pensionamento almeno

l'equivalente di quanto accantonato, maggiorato di un tasso di rendimento prefissato. Noi usiamo dire che il benchmark di riferimento è il TFR, dell'esigenza di evolvere il quale si parla, e che ha certezza di restituzione e tasso di garanzia di rendimento.

La garanzia comporta un costo aggiuntivo, ma è probabilmente un costo che in molti casi può essere conveniente sopportare per tutelare la propria pensione rispetto alle oscillazioni dei mercati finanziari, che possono essere a volte molto intense. Offrire questa garanzia è parte del mestiere tipico delle compagnie di assicurazione. Le compagnie di assicurazione non chiedono privilegi di sorta, ma di poter svolgere il proprio mestiere tipico, operando su un piano di parità concorrenziale con tutti gli altri operatori.

Sul secondo punto, riteniamo che la prima essenziale forma di tutela del lavoratore-risparmiatore sia quella di consentirgli di scegliere il proprio gestore e di cambiarlo tempestivamente in caso sia insoddisfatto. Se non vi è questa libertà, se il lavoratore fosse costretto a rimanere per un lungo periodo di tempo o addirittura per tutta la vita in un determinato piano previdenziale, da chiunque gestito, non vi sarebbe alcun argine non solo all'inefficienza, il che è ovvio, ma anche agli abusi potenziali. I controlli sono indispensabili, così come è indispensabile la correttezza e completezza dell'informazione. Ma gli uni e gli altri sarebbero inefficaci se non vi fossero concorrenza e libertà di scelta. Occorre dunque costruire un sistema nel quale la libertà di scelta possa esprimersi non solo all'avvio del sistema, ossia nel momento del trasferimento del TFR, ma anche successivamente, eliminando gli ostacoli che tuttora esistono rispetto a una piena ed effettiva portabilità della posizione previdenziale.

La specificità dell'attività assicurativa rivolta nella maggior misura alla protezione del rischio, sia relativo al patrimonio di aziende e individui che agli eventi della vita umana, esalta l'imprescindibile esigenza di una normativa adeguata e mirata, in particolare ed innanzitutto, a garantire

la stabilità delle imprese di assicurazione. Infatti la nostra industria è chiamata a formulare promesse di intervento risarcitorio all'eventuale verificarsi degli eventi assicurati, a dare garanzie per il futuro, e assumere impegni a medio ma anche a lungo e lunghissimo termine.

È per questo che il legislatore ha da sempre giustamente sviluppato numerosi e articolati interventi normativi in tutte le aree di attività delle imprese di assicurazione. Da lungo tempo, in tutti i principali paesi, si è addivenuti alla creazione di un apposito « ordinamento giuridico settoriale connotato da una propria disciplina pubblicistica che, tra l'altro, prevede una specifica autorizzazione per l'accesso all'attività, una penetrante vigilanza prudenziale e un controllo della operatività assuntiva, gestionale e liquidativa.

Il principio dell'ordinamento settoriale discende oggi in Italia direttamente dalla legislazione comunitaria, così come i principi e le conseguenti regole di comportamento inderogabili per le imprese: mantenimento di elevati e via via crescenti requisiti di capitale a garanzia della solvibilità; costituzione di specifiche riserve tecniche per garantire le obbligazioni assunte con attivi di proprietà delle imprese; indicazione da parte della normativa delle disponibilità con le quali possono essere coperte le riserve tecniche e dei relativi limiti di investimento per garantire il necessario grado di sicurezza, redditività e liquidità, nonché un adeguato grado di diversificazione e dispersione degli investimenti.

La normativa è efficacemente indirizzata a garantire tutte le indispensabili premesse e condizioni operative perché l'assicurato sia garantito — anche nel tempo — circa la capacità economica dell'impresa di assicurazione di mantenere gli impegni contrattuali assunti.

Ciò è facilmente constatabile nei fatti. Basti pensare ai tragici avvenimenti riferibili agli attentati terroristici che hanno colpito gli Stati Uniti l'11 settembre 2001, un evento tragico dal punto di vista umano e che ha comportato entità risarcitorie enormi, impreviste ed imprevedibili. Eb-

bene, pur di fronte a questa drammatica situazione, il sistema assicurativo e riasicurativo internazionale è stato capace di assorbire il terribile impatto economico con le proprie forze, senza ricorrere ad aiuti di Stato.

Ciò è stato possibile grazie alla sua solidità, derivante da attenzione, capacità tecnica ed economica oltre che prudenza nella gestione aziendale, certificata dal rispetto della normativa che in tutti i paesi esiste ed è ampia ed esauriente.

In Italia l'Autorità di controllo vigila sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e sulla correttezza di comportamento di agenti, *broker* e periti. Ha poteri di intervento con provvedimenti e atti di natura prescrittiva, accertativa, cautelare e sanzionatoria. Gli obiettivi dell'ISVAP sono quelli di garantire la solvibilità dell'impresa, la solidità del sistema e la correttezza nei rapporti con l'utenza. L'ISVAP rende conto ogni anno dell'attività svolta con una relazione al Presidente del Consiglio dei ministri per la successiva trasmissione in Parlamento.

Le regole, i controlli e il comportamento avveduto degli assicuratori hanno sempre permesso di salvaguardare i diritti degli assicurati che hanno investito i propri risparmi nel settore assicurativo, senza che mai vi sia stata la necessità di un intervento da parte dello Stato.

È da questa constatazione che occorre partire per disegnare un organico sistema di indirizzo, regole e controlli che, forse ancora meglio di quello attuale, permetta il sano sviluppo dell'industria assicurativa in Italia.

Nel disegno di legge per la tutela del risparmio presentato dal Governo lo scorso 3 febbraio, è stata fatta la scelta di mantenere un'autorità specifica, l'ISVAP, per il settore assicurativo. Questa scelta è stata oggetto di qualche critica. Qualcuno avrebbe preferito l'accorpamento dell'ISVAP nella nuova Autorità per il risparmio, altri preferirebbero una più nitida attuazione del modello teorico della separazione delle autorità per funzioni: la stabilità alla Banca centrale e la traspa-

renza alla nuova Autorità, ferme restando le competenze dell'*Antitrust* in materia di concorrenza nel settore assicurativo.

A nostro avviso, la scelta fatta dal Governo è quanto mai opportuna. Con la prima opzione — quella dell'accorpamento dell'ISVAP nella nuova Autorità — vi sarebbe stato il rischio di depotenziare la vigilanza di stabilità che, come abbiamo cercato di argomentare, è assolutamente cruciale, certamente non meno di quanto lo sia per le banche. Ciò perché il compito principale della nuova Autorità è di garantire la trasparenza e la correttezza dell'informazione. Con la seconda opzione — quella della suddivisione per funzioni — si farebbe fatica ad allocare un'altra delle funzioni cruciali del controllo sulle assicurazioni, che consiste nella verifica della correttezza dei comportamenti nel ramo danni, un tema che nulla ha a che fare con quello della tutela del risparmio e che si fonda su riferimenti giuridici, tecnici e culturali del tutto diversi.

Sappiamo bene che nessun modello è perfetto e che, in astratto sono possibili diverse soluzioni. Constatiamo, tuttavia, che queste nostre considerazioni trovano ampio riscontro nell'esperienza di quasi tutti gli altri paesi. Un'autorità specifica di settore sulle assicurazioni esiste, infatti, in quasi tutti i paesi europei, tra questi Francia, Spagna, Belgio, Portogallo e Grecia, oltre che negli Stati Uniti. Fanno eccezione paesi, come il Regno Unito e la Germania, che hanno però scelto di avere un'unica autorità di controllo con due caratteristiche specifiche: quella di avere competenze in materia sia di stabilità sia di tutela del risparmiatore-consumatore e quella di essere separata dalla Banca centrale.

Qualora non si faccia questa scelta radicale di una unica Autorità, appare dunque pienamente condivisibile la scelta fatta dal Governo, in base all'esperienza internazionale, oltre che per motivi attinenti alla logica complessiva dell'ordinamento. Nel disegnare un efficace sistema di tutela del risparmio, il disegno di legge ha disciplinato i poteri di vigilanza in maniera differente a seconda della tipo-

logia dei prodotti assicurativi e ha abrogato l'articolo 100, comma 1, lettera f), del testo unico della finanza che prevedeva l'esenzione dei prodotti finanziari offerti dalle assicurazioni, così come di quelli offerti dalle banche, da quell'insieme di norme cui sono normalmente soggetti gli operatori che sollecitano il pubblico risparmio. Si tratta di un'innovazione della quale comprendiamo le ragioni.

Si viene così ad operare una distinzione all'interno del mondo assicurativo fra prodotti finanziari e prodotti del ramo danni, i quali, in tutto il mondo, sono soggetti ad una normativa penetrante, anche per quanto riguarda la trasparenza, ma affatto diversa da quella dei prodotti finanziari.

Per calibrare correttamente gli interventi normativi, a questa distinzione è opportuno aggiungerne un'altra all'interno dei prodotti finanziari, fra quelli in cui il rischio è interamente o principalmente in capo al risparmiatore, al pari di quanto avviene, ad esempio, in un fondo di investimento, e quelli in cui il rischio è sopportato in misura prevalente dalla compagnia di assicurazione. In questo secondo caso, che si verifica quando vi siano rilevanti garanzie finanziarie o demografiche, il rischio è prevalentemente a carico degli azionisti della compagnia e non dei sottoscrittori delle polizze.

La piena consapevolezza della rilevanza della decisione di prevedere il mantenimento dell'ISVAP e la partecipazione del suo presidente al CICR, oltre che al nuovo comitato permanente di coordinamento tra le autorità di controllo, induce a riflettere sulla possibilità di rafforzare l'organizzazione istituzionale, l'autonomia e le forme di rendicontazione dell'istituto, ancora regolati dalla legge istitutiva del 1982, quando incerta era la sua collocazione istituzionale.

A differenza delle autorità istituite successivamente, l'ISVAP non è un organo collegiale. Una struttura di governo collegiale, analoga a quella prevista per la nuova autorità, coordinata dal presidente e articolata su più commissari, potrebbe risultare ancor più efficiente ed efficace nell'azione di controllo che auspichiamo

continui a essere rigorosa senza cadere in eccessi burocratici o in una esasperazione sanzionatoria ingiustificata in un settore industriale efficiente, solido ed esente da coinvolgimenti in scandali finanziari e, ancor di più, esente da scandali ad esso direttamente imputabili.

Naturalmente questo rafforzamento presuppone un sistema equilibrato che identifichi, senza ambiguità, l'autorità politica di indirizzo, alle cui delibere l'organo di vigilanza si conformi, e le adeguate forme di rendicontazione dell'istituto al Governo e al Parlamento.

L'iter parlamentare del disegno di legge si intersecherà con la preparazione del nuovo codice delle assicurazioni, per la cui approvazione entro settembre è richiesto, tra gli altri, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con la legge n. 229 del 2003, il Governo ha ricevuto la delega a predisporre il codice delle assicurazioni, con l'obiettivo di raccogliere le norme dell'ordinamento giuridico settoriale preesistenti per motivi di praticità e chiarezza, ispirandosi al principio di semplificazione legislativa. Una commissione tecnica, costituita presso il Ministero delle attività produttive, ha preparato una bozza del nuovo codice, presentata alla metà di dicembre, che, in questi giorni, è oggetto di discussione.

È di tutta evidenza che i due iter legislativi, quello relativo alla tutela del risparmio e quello relativo al codice delle assicurazioni, vanno coordinati. La lettura congiunta delle due normative delinea l'assetto normativo e istituzionale del settore assicurativo che sarà in vigore, per un lungo periodo di tempo, che auspichiamo essere un periodo di forte e sana crescita del settore. Non possono esserci elementi di incertezza ed ambiguità derivanti dal mancato coordinamento delle normative.

GIORGIO BENVENUTO. Approfitto dell'occasione per segnalare che ancora non abbiamo avuto assegnato il disegno di legge elaborato dal Governo (mi riferisco al testo cui si può accedere direttamente dal sito della Presidenza del Consiglio) e ricordo che sono stati presentati molti

altri progetti sul medesimo oggetto, a cominciare da quello del presidente Tabacci.

Vorrei approfondire la questione che è stata sollevata al termine della relazione, quando si è fatto riferimento all'ipotesi di riordinare le *authority* per funzioni. In questo senso, le audizioni che abbiamo fatto sono state molto utili (lo stesso Governo, rispetto alle posizioni iniziali che erano state espresse dal ministro Tremonti, ha in seguito modificato la sua posizione rispetto alla COVIP e all'ISVAP). In particolare, l'audizione dei rappresentanti della COVIP ci ha fornito dati interessanti. I fondi pensione, da questa gestiti o controllati, non hanno risentito di quello che è avvenuto, essendo stata prevista la loro stabilità, e, a differenza di altri, come quelli stranieri, non abbiamo avuto problemi, ad eccezione di uno dei due fondi pensioni della Banca d'Italia; si tratta del fondo più consistente, che si riferisce ai trattamenti prima del 1993, che ha avuto una disavventura abbastanza rilevante (quel fondo è controllato direttamente dalla Banca d'Italia e non rientra nelle responsabilità e nei criteri previsti per gli altri fondi).

Le nostre osservazioni sull'ISVAP sono dovute alla motivazione che ci siamo allarmati quando, durante questa legislatura, vi è stato il tentativo — poi fallito anche grazie all'opposizione — di sottoporla allo *spoils system*. Ci siamo trovati di fronte al fatto che i membri dell'ISVAP dovevano essere sostituiti ed abbiamo presentato interrogazioni parlamentari sulla questione (ricordo che vi è stato anche un ricorso al TAR); il ministro ci ha risposto che il principio doveva rimanere fermo e che bisognava lasciare che si proseguisse fino in fondo. Vorrei quindi qualche riflessione da parte vostra sul motivo per il quale una *authority* non può essere sottoposta allo *spoils system*.

Inoltre, nella relazione svolta, si è affermato che esiste per le assicurazioni, tranne per due paesi, dove unica è l'autorità, una specialità di vigilanza (di recente questo è avvenuto anche in Francia). Vorrei avere qualche elemento in più sui motivi per i quali ritenete importante che

non si verifichi questa soluzione, che si profila in alcune proposte e che all'inizio era stata presentata dal Governo.

Nel corso dell'audizione dei consumatori, ricordo che essi hanno sollevato molte preoccupazioni sui prodotti assicurativi delle banche, soprattutto per quanto riguarda le polizze vita. Avete affrontato questo problema?

Non avendone trovato traccia nella relazione svolta, volevo una valutazione anche su un'altra questione. Il ministro Tremonti, nella proposta che ha elaborato, che riguarda una risistemazione dei compiti e delle funzioni, ha indicato, nell'articolo 42, un meccanismo per tutelare i risparmiatori. La questione piuttosto delicata, riferita alla tutela dei risparmiatori, prevede una delega per un sistema di indennizzo di tipo mutualistico o assicurativo per i danni patrimoniali che possono verificarsi ai danni risparmiatori. Un meccanismo di questo genere pone anche varie problematiche e mi interessa conoscere la vostra opinione su quella che è l'unica indicazione che viene fornita a tutela del risparmio.

Sosteniamo con molta forza il problema della *class action* nel nostro paese e riteniamo che sia fondamentale avere uno strumento che riconosca le associazioni dei consumatori e li metta in grado di agire. Questo, perché fornisce una rappresentatività ai risparmiatori, evitando che gli stessi possano essere vittime, oltre che dei rovesci finanziari subiti, di avvocati o improvvisatori che li indirizzino ad intentare delle cause; inoltre, può diventare uno strumento oltre che di tutela anche di deterrenza, come accade oggi negli Stati Uniti. Al riguardo esisteva una disponibilità da parte del Governo, che però non si è mai esplicitata. Ci sono comunque delle proposte di iniziativa parlamentare che sono in discussione.

A questo punto vorrei un giudizio in riferimento da parte del presidente Cerchiai, anche perché, come ho segnalato in altre audizioni, trovo singolare che in Italia non si possa procedere con la *class action*, mentre nel caso Parmalat le nostre associazioni di consumatori, tramite ac-

cordi con le associazioni dei consumatori operanti negli Stati Uniti e nel Canada, possono costituirsi nei confronti della società. Mi sembra singolare che uno debba emigrare all'estero per far valere le proprie ragioni. Cosa ne pensa la vostra associazione della *class action*? Ritenete sia utile per stabilire nuovi rapporti che semplifichino il sistema delle tutele e che, allo stesso tempo, rappresentino una deterrenza nei confronti dei fenomeni simili a quelli accaduti in questi giorni?

VINCENZO CANELLI. Le società di revisione hanno il compito di accertare la veridicità e la corrispondenza dei dati espressi in bilancio con la realtà. Tempo fa alcune società di revisione, soprattutto nel milanese, pur di chiudere degli incresciosi episodi arrivarono a transazioni dell'ordine di circa 120 miliardi di lire. È chiaro che la società di revisione, qualora non abbia svolto nel giusto modo il proprio lavoro, risponde per i danni che si verificano. È anche ovvio che il patrimonio delle società di revisione non è adeguato. Nella vostra relazione si fa riferimento ai rischi che le società di assicurazioni incontrano per il caso Parmalat, ma non si fa alcun riferimento ai rischi che corrono le società di assicurazione qualora abbiano coperto con una polizza assicurativa l'attività delle società di revisione coinvolte. Vorrei sapere se le società di revisione in Italia ricorrono alla copertura assicurativa e, eventualmente, in che misura. Quali sono, inoltre, i criteri che le compagnie di assicurazione seguono per fissare i limiti dei rischi da coprire?

NICOLA ROSSI. Nel primo paragrafo, laddove si parla dell'esposizione delle compagnie del caso Parmalat, si fa riferimento ai rapporti diretti fra le compagnie di assicurazione. In altri casi in cui si sono verificate delle difficoltà in alcune aziende industriali, mi riferisco in particolare a casi avvenuti all'estero, il problema principale riguardava il trasferimento di rischio dalle aziende di credito alle compagnie di assicurazione attraverso derivati su credito; per quanto riguarda questo spe-

cifico aspetto si è proceduto allo stesso modo?

ALBERTO FLUVI. Vorrei riprendere il ragionamento svolto prima dall'onorevole Benvenuto per sollecitare un ulteriore approfondimento sul ruolo delle autorità di vigilanza nel settore specifico delle assicurazioni.

Dalle prime notizie di stampa successive all'esplosione del crac Parmalat, quando vi sono state dichiarazioni di fuoco da più parti e sembrava si volesse rivoluzionare l'intero sistema delle autorità di vigilanza, ho avuto l'impressione che si sia poi arrivati, perlomeno dal testo che ci è dato conoscere, ad una sorta di *lifting* delle autorità di garanzia già esistenti. Allo stesso modo inizialmente era previsto l'accorpamento di COVIP ed ISVAP in un'altra autorità, mentre nel testo conosciuto si mantengono entrambi.

Premetto che io condivido l'idea di mantenere una autorità di vigilanza autonoma per il settore di assicurativo, anche perché come ha già detto il presidente dell'ISVAP nella propria relazione, di cui leggo testualmente un passaggio, risulta: « che la penetrazione del settore assicurativo sul totale dell'economia italiana è testimoniata da un rapporto dei premi sul PIL in continua crescita che nel 2002 ha raggiunto il 7 per cento a fronte del 6,2 per cento del 2001 ». Già la sola lettura di questi dati ci fornisce il senso dell'importanza del settore assicurativo, che dimostra una tendenza alla crescita che, mio avviso, sarà costante nel tempo, anche perché questo settore sta cominciando a svilupparsi anche al di là dei suoi ambiti tradizionali. Un settore destinato a crescere come quello assicurativo, che non è riconducibile esclusivamente all'interno del settore finanziario, ha necessità di una autorità di vigilanza non solo autonoma, ma anche più forte di quella attuale. Nella sua relazione lei fa riferimento alla possibilità di rafforzare l'organizzazione istituzionale, l'autonomia e le forme di rendicontazione dell'istituto ancora regolate dalla legge istitutiva del 1982; che cosa intende quando parla di rafforzamento?

Per quanto mi riguarda, sono per dare piena dignità di autorità all'ISVAP — svincolandola ancor più, però, dalle compagnie di assicurazioni — nonché, se mi è consentita l'espressione, una maggiore capacità di repressione.

Vorrei, quindi, rivolgere anch'io una domanda sulla *class action*; infatti, all'inizio dell'anno, abbiamo avuto modo di avviare un confronto su un tema riguardante in maniera particolare il settore assicurativo delle RC-auto; ricordo tutta la vicenda dei giudici di pace, che poi è stata risolta nel modo a tutti noto. A tale riguardo, ritengo che, oltre a riflettere sulle autorità di vigilanza, il Parlamento debba cominciare, altresì, a meditare, nell'ambito di dei lavori di questa indagine conoscitiva, sugli strumenti da apprestare per la tutela del consumatore e del risparmiatore, intesi più come soggetti collettivi che come singoli. Dunque è possibile — punto a mio avviso centrale, del quale abbiamo avuto modo di discutere anche nei mesi passati —, che la *class action*, assieme ad un rafforzamento delle autorità di vigilanza, sia lo strumento atto, in tal caso, a dare un'ulteriore garanzia al mercato, al risparmiatore ed al consumatore?

RICCARDO PEDRIZZI, *Presidente della 6^a Commissione permanente del Senato*. Signor presidente, onorevoli colleghi, vorrei ricordare — a me stesso, in quanto non vi è alcun bisogno di rammentato al presidente dell'ANIA — che fin dall'inizio, quando fu reso noto il disegno di legge del Governo che ipotizzava un'unica autorità, ho manifestato la mia contrarietà. Era per me ben chiaro come le quattro autorità abbiano — peraltro, anche secondo l'ultima stesura del provvedimento — ruoli, funzioni, competenze diverse e, quindi, eguale validità ed importanza: infatti, il rischio finanziario è diverso da quello previdenziale, e quest'ultimo da quello assicurativo. Quindi, era la specificità stessa del bene tutelato a postulare la sussistenza di varie autorità.

Venendo ora all'audizione dei rappresentanti dell'ANIA — peraltro, colgo l'oc-

casione per ringraziare il presidente dell'associazione per la sua partecipazione e per la relazione molto chiara ed esaustiva esposta in questa sede —, desidero evidenziare che emerge, anzitutto, un quadro di buona amministrazione. Si è mantenuto un comportamento prudentiale, che ha ridotto il rischio al minimo inevitabile; nel complesso, l'esposizione finanziaria delle compagnie italiane, secondo quanto da lei riferito, sarebbe di 125 milioni di euro mentre l'esposizione del ramo cauzioni ammonterebbe solamente a 228 milioni di euro, di cui 30 garantiti.

Ad un tempo, tale gestione prudente si è accompagnata ad una progressiva, costante e quasi inesorabile capitalizzazione delle assicurazioni italiane; a tale riguardo, è significativo l'indice da voi fornito: dato, in ipotesi, un valore di borsa uguale a cento nel 1996, attualmente le compagnie italiana varrebbero 236.

Vengo, ora, alle domande che intendo rivolgere, delle quali la prima esula dalla materia riguardata dai lavori dell'indagine conoscitiva; ebbene, sono note le polemiche — di cui vi è eco sulla stampa di questi giorni — circa la richiesta, avanzata da tutte le associazioni dei consumatori, di abbassare le tariffe per quanto riguarda il rischio auto. A mio avviso, sarebbe importante, a tale proposito, che le Commissioni riunite ricevessero una sua opinione in questa sede, anche alla luce delle rilevazioni fatte in seguito all'applicazione del nuovo codice della strada e in base ai dati forniti dal Ministero dell'interno.

Si deve anche tenere conto che il 2003 è stato un anno molto positivo per quanto riguarda la redditività. Vero è che essa raggiunge, in tal caso, i livelli europei — non distaccandosi molto, in termini percentuali, da qualche decimale oltre l'unità — e che sarà reinvestita; però, anche i risparmi degli assicurati verrebbero reinvestiti nell'economia nazionale e, quindi, gli effetti, poi, si avrebbero analogamente.

L'altra domanda, invece attinente all'oggetto dell'indagine, è la seguente. Tutte le autorità, audite (o, almeno, la maggior parte dei soggetti intervenuti) hanno espresso un giudizio circa le nuove fun-

zioni e la nuova configurazione del CICR, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Ebbene, le rivolgo una domanda proprio nell'ottica della specificità delle quattro autorità, e quindi della loro forte autonomia, che deve essere salvaguardata e garantita; in una democrazia pluralistica, quante più numerose sono le istituzioni completamente indipendenti dal potere politico (e, quindi, le autorità), tanti più spazi di libertà vengono garantiti. Il problema dello *spoils system* cui faceva riferimento il collega Benvenuto, è determinante anche in tal caso; spero, naturalmente, che tale logica sia seguita anche quando saranno al Governo altre maggioranze. Ciò, in quanto, di solito, tali petizioni di valori e tali affermazioni di buone intenzioni sono sempre a senso unico; comunque, speriamo che ciò avvenga e che non si proceda più alle nomine quando si è alla vigilia della campagna elettorale. Nomine che durano 7 anni e che, quindi, condizionano almeno le due legislature successive; al riguardo, vi dovrebbe essere una moralizzazione in senso generale.

Mi interesserebbe molto ricevere un vostro giudizio circa la configurazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

FRANCESCO TOLOTTI. Le rivolgerei, presidente, una breve domanda; anche la mia, peraltro, per così dire, esula dal tema specifico dell'indagine.

Vorrei chiedere al presidente se, sull'esempio di quanto previsto dalle assicurazioni francesi in relazione alla diminuzione degli incidenti, anche le assicurazioni italiane si stiano orientando — in ipotesi, per l'anno prossimo — ad un ritocco verso il basso dei premi assicurativi della RC-auto.

FRANCESCO PONTONE, *Presidente della 10^a Commissione permanente del Senato*. Vorrei rivolgere alcune domande al presidente dell'ANIA.

Per quanto riguarda i fondi pensione, lei sostiene che, eventualmente, vi sarebbe anche la libertà, per il lavoratore, di poter

cambiare. Siccome sono a lungo termine, come potrebbe un lavoratore, ad un certo momento, abbandonare un'assicurazione per passare ad un'altra? Vi sarebbe un prolungamento? Si può operare un collegamento tra le due in modo che il lavoratore non venga danneggiato?

Sostiene che chiedete soltanto di essere liberi, operando su un piano di parità con tutti gli altri operatori. Quali sarebbero gli altri operatori, le assicurazioni sociali esistenti o anche quanti operano in altri campi?

Quanto, infine, alla conflittualità, ne esiste una tra l'ISVAP e le assicurazioni? E come si è verificata la conflittualità con l'Antitrust, la quale è dovuta intervenire nel momento in cui si è creato un cartello tra le assicurazioni?

Per quanto riguarda la RC-auto, chi aveva ragione, quando più volte ci siamo incontrati ed io le chiedevo una riduzione dei premi mentre lei obiettava che non era possibile? Oggi, infatti, ciò è possibile, in special modo per quanto riguarda Napoli e la Campania; per la prima volta, effettivamente si sta verificando una concorrenza tra le assicurazioni, concorrenza dianzi mai esistita. Forse, è mio il merito o non è stato, piuttosto, delle assicurazioni, le quali hanno avuto una redditività maggiore, anche in seguito all'operatività del nuovo codice della strada?

PRESIDENTE. Ringrazio i colleghi intervenuti e do la parola al dottore Cerchiai per la replica.

FABIO CERCHIAI, *Presidente dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA)*. Signor presidente, con il suo consenso, e con quello dei deputati del Commissioni riunite, chiederei, fin d'ora, l'autorizzazione della presidenza a che integri le mie repliche, qualora risultassero incomplete, il mio collega, professore Galli, direttore generale dell'ANIA.

Ebbene, cercherò di esplicitare ancora meglio, se ne sarò capace, perché sia convincimento del settore assicurativo che sia pienamente condivisibile — dal nostro punto di vista, è chiaro: ma nel rispetto,

altresì, dell'interesse generale — il mantenimento di una autorità specifica di controllo per il settore assicurativo, come stabilito dal disegno di legge presentato dal ministro Tremonti e dal Governo.

Ho cercato di chiarirlo; e proverò, in tal senso, a sottolineare i punti fondamentali. Intanto, le compagnie di assicurazione lavorano molto nei rami danni e quando gestiscono il risparmio ne gestiscono uno di tipo particolare che, in linea generale, tranne che per una minoranza di prodotti, è di medio, lungo o addirittura lunghissimo periodo, se ci spostiamo nel settore previdenziale.

La stabilità diventa la prima garanzia per il sottoscrittore risparmiatore perché qualunque tipo di efficiente gestione finanziaria a medio e breve termine non necessariamente corrisponde al soddisfacimento del bisogno di fondo, ovvero quello dell'appagamento della promessa a lunghissimo periodo. Quando parliamo di una *Authority*, con libertà di manovra ben disciplinata — come avviene in tutti gli ordinamenti europei e non solo — da un impianto normativo che stabilisce *guidelines* ben determinate, che eserciti una vigilanza di tipo prudenziale, ci riferiamo ad un meccanismo le cui regole siano stabilite a monte, ciò che forse impedirà la massimizzazione dei risultati in taluni momenti ma rappresenterà, al tempo stesso, un bene per tutti, per gli assicurati innanzitutto e per le compagnie: è preferibile rinunciare a qualche massimizzazione nel breve periodo rispetto all'ottimizzazione conseguibile nel medio e lungo termine.

L'indicatore di borsa che abbiamo ritenuto di collocare nella nostra relazione parte dal 1996, ovvero considera tutti gli anni in cui si sono verificate salite e cadute del mercato borsistico.

Si vuole sostanzialmente indicare come il sistema assicurativo italiano — criticato, come loro ben sanno, in alcuni anni dagli analisti finanziari da cui è stato ritenuto « conservatore » per aver rispettato scrupolosamente una normativa di investimento di tipo prudenziale —, ha poi ottenuto riconoscimento dagli stessi mercati finanziari nel medio termine, che è sem-

pre il periodo in cui una compagnia di assicurazione, per definizione, si deve collocare.

Il breve periodo deve invece essere ignorato quando si opera nel settore assicurativo, e in proposito, la grande difficoltà è proprio quella di resistere alle pressioni dei mercati finanziari che tendono a valutare, mi sia consentito senza *vis* polemica, un po' come accade per la RC-auto, i risultati giorno per giorno, piuttosto che esaminarli in un mese o rispetto ad certo un segmento.

Nel caso della finanza, i nostri finanziari non sono incapaci, anzi credo che i numeri ottenuti dimostrino un'abilità oltre la media; la loro attività, però, non deve essere tesa a massimizzare un risultato, ma a « garantirlo », ciò che corrisponde ad un concetto di finanza importantissimo e profondamente diverso. Il primo punto da considerare è la stabilità. A meno che non si arrivi ad una soluzione drastica della questione, per esempio stabilendo un'unica Autorità con due anime, ho difficoltà a capire come potremmo compiere passi in avanti, facendo confluire, per il settore assicurativo, la funzione essenziale, preliminare e indispensabile, di protezione della stabilità — che ha specificità ben precise, come è stato ricordato, e certamente non meno marcate di quelle sottolineate nel caso degli istituti di credito, sotto certi profili ancor più evidenziate —, in una Autorità che ha un'importantissima funzione, fondamentalmente correlata solo alla tutela del risparmio (uno dei settori in cui opera l'industria assicurativa), e per giunta ad una tutela del risparmio a breve periodo, piuttosto che a un risparmio di tipo previdenziale, il quale ha tutta un'altra base culturale e giuridica.

In particolare, per quanto riguarda i prodotti finanziari sono disponibile a usare la terminologia corrente che poi è quella con cui la gente comune si esprime. Chiamiamoli pure, dunque, indistintamente « prodotti finanziari » senza però perdere di vista la differenza esistente tra un prodotto finanziario A e uno Z. Il prodotto finanziario A, è quello rispetto a cui il risparmiatore si assume diretta-

mente il rischio dell'investimento nell'ipotesi in cui l'operazione non andasse a buon fine (è il caso del prodotto azionario, obbligazionario della singola azienda, ad esempio)

Il prodotto Z è quello rispetto al quale il rischio resta a carico dell'impresa che garantisce il risultato. Quindi quel rischio non graverà sul risparmiatore ma sull'azionista della compagnia di assicurazione. Sarà l'impresa di assicurazione con il suo patrimonio ad intervenire, eventualmente coprendo il differenziale mancante tra il risultato dell'investimento e la promessa a suo tempo formulata. Questa è un'altra area, che è poi quella prevalente della raccolta del risparmio assicurativo, assolutamente importante da gestire con criteri di tipo diverso, anche in termini di normazione, di prescrizioni regolamentari.

È evidente che le riserve di assicurazione dovranno essere costituite con degli attivi di tipologia diversa da quelle che invece si utilizzano per altri tipi di prodotti. Anche in questo caso vi è il dovere di fondo di corrispondere con apertura e lealtà a quanto la gente si aspetta. Se un investimento è qualificato come garantito, dovrà essere garantito, diversamente dovrà esistere la consapevolezza del risparmiatore di rischiare. In tal senso, il risparmiatore verrà tutelato in altro modo. Non dico, pertanto, che possono esistere prodotti rispetto a cui non dobbiamo essere trasparenti, sostengo però che la sola trasparenza non tutela rispetto ad alcuni tipi di prodotti, mentre diventa assolutamente l'unica arma di garanzia per altri.

Per quanto attiene ai prodotti assicurativi di natura più pacificamente finanziaria, ne abbiamo fatto cenno nella nostra nota.

Nella precedente normativa, era previsto — per il solo fatto che fossero prodotti gestiti da compagnie di assicurazione, e quindi anche da banche-assicurazione, una esenzione da obblighi di informazione specifici (di prospetto, obblighi connessi a coloro che sollecitano il pubblico risparmio). Questo ha una propria logica e continua ad averne. Ciò nondimeno, l'attuale impostazione del disegno di legge

prevede che la nostra Autorità specifica di settore, l'ISVAP, su questa tipologia di prodotti debba sentirsi con l'Autorità del risparmio e stabilire delle norme specifiche; sta all'ISVAP individuarle ma sta alla collaborazione fra le due Autorità definire.

Comprendiamo le ragioni di ciò, dopo fatti come quelli che si sono verificati anche se abbiamo dimostrato che tali eventi non sono assolutamente collegabili a i citati tipi di prodotti finanziari perché, come avete visto, investimenti del settore assicurativo in questi « disgraziati » *bond* noi non vi sono comunque stati e la normativa, tra l'altro, non permette di farli se non in misura assolutamente limitata. Non voglio tediare i presenti con i coefficienti contenuti nelle disposizioni regolamentari dell'ISVAP; sottolineo comunque che, anche nei fondi assicurativi più rischiosi, non si può investire più del 5 per cento degli attivi in *bond* senza *rating* o in *bond* di società non quotate, oppure la dove sono quotate debbono avere un *rating* con certe caratteristiche.

L'attività di vigilanza dell'ISVAP è assolutamente penetrante, è tesa non a stabilire delle norme comportamentali di massima, ma ad organizzare dei presidi di difesa specifici per l'assicurato risparmiatore. E questo mi sembra assolutamente condivisibile.

Il rafforzamento dell'ISVAP è da noi vissuto in maniera esclusivamente positiva che rientra nel vecchio adagio « male non fare, paura non avere ». L'unica paura che abbiamo è di una eventuale *authority* burocratica e pesante, che comporti costi, lacci e laccioli, che non sono i presidi a difesa, ma eccessi formalistici per proteggere e mostrare la propria funzione di intervento. Ma siamo favorevoli ad una *authority* penetrante che stabilisca regole e si confronti con il soggetto controllato. Ciò, naturalmente, non significa tenere conto di ciò che afferma il soggetto vigilato, ma prendere atto di come l'industria si muova, vivere il mercato e stabilire regole severe e rigorose.

Il suggerimento, che con moderazione ci siamo permessi di fornire, è di far compiere un passo avanti, se il Parlamento

lo riterrà, all'ISVAP, che nasce come ufficio distaccato dell'allora Ministero dell'industria a cui si è dato un ruolo autonomo e non, a differenza di altri organismi, come *authority* destinata ad una propria autonomia. Questa struttura risente degli anni e delle impostazioni di allora, quando nel momento in cui è stata istituita rappresentava un passo avanti, che non è detto rappresenti ancora. Siamo favorevoli al passaggio da una struttura monocratica ad una collegiale (certamente non ho la necessità, in questa sede istituzionale, di sottolineare le positività delle sedi collegiali rispetto a quelle monocratiche) con un presidente, una pluralità di commissari e quindi una organizzazione politica, nel senso positivo del termine, dell'autorità, in modo molto più efficiente ed efficace di quella che potrebbe essere basata sulla responsabilità politica affidata ad una unica persona.

Aggiungo che questa struttura dovrebbe essere al riparo da *spoils system* di Governi di qualsiasi « colore » politico, dato che la propria funzione è connotata alla qualità delle persone cui si attribuisce un compito così delicato ed importante, per cui non ha importanza quali convinzioni politiche abbiano. In questo momento in cui si ripensa il sistema, se si arrivasse a rafforzare l'opera, secondo me assolutamente positiva, che l'ISVAP ha svolto in questi anni, mettendola in grado di operare ancora più efficacemente, compiremmo un servizio che darebbe garanzia alle compagnie di assicurazione e, soprattutto, agli altri.

Ho qualche dubbio sulla possibilità che il sistema assicurativo possa soddisfare il sistema dei risparmiatori come copertura assicurativa nei riguardi eventuali impatti che dovessero ricadere da situazioni di frodi evidenti come il caso Parmalat. È noto che, quasi per principio, la clausola esclusiva di un contratto di assicurazione, nel senso di escludente la sua validità, è la frode. Valuto con maggior favore fondi di tipo solidaristico. Gli stessi fondi interbancari in caso di fallimento degli istituti di credito hanno tali caratteristiche. Da sempre abbiamo, e dal giorno della mia no-

mina a presidente ho fatto mio e penso di averlo mantenuto con molta coerenza, l'impegno di essere aperti a qualsiasi confronto, discutere qualsiasi possibilità con la massima trasparenza, ma credo che il sistema assicurativo difficilmente troverà strumenti industriali che permettano di gestire tale problematica, anche se, qualora fossimo chiamati a valutare dal punto di vista operativo questa possibilità, garantiremo la massima collaborazione.

La *class action* non è un tema riferibile esclusivamente al sistema assicurativo, ma è emerso in un contesto in cui si è evidenziato che altri sistemi, ritenuti validi, manifestavano difficoltà di tenuta su altri fronti. Non abbiamo alcuna preclusione contro l'introduzione di una previsione di *class action* nel sistema giuridico. Ci permettiamo di evidenziare che nell'innestare nuove soluzioni è necessario avere presente ciò che già esiste e, con una pausa di riflessione, valutare come l'innesto si inserisca.

La seconda considerazione è la seguente: *class action* non significa soltanto la *class* delle associazioni dei consumatori. Se il Parlamento introdurrà la *class action* nell'ordinamento giuridico italiano ogni *class* avrà diritto di esercitare la propria *action*. Le associazioni dei consumatori non debbono essere di per se titolate a fare una cosa mentre, ad esempio, i sindacati non possono compierla; chiunque costituisca una classe omogenea potrà agire. Il primo punto sarà definire cosa è una classe. Sarà necessaria una strutturazione giuridica di un istituto pienamente accettabile e che può servire a dare più rapidamente chiarezza, ma che dovrà essere coordinato con un impianto ed un ordinamento giuridico basato su una cultura individualistica che discende da molto lontano, di tipo diverso dalla *class action*.

Per quanto attiene alle società di revisione, la maggior parte di queste fa parte di grandi gruppi internazionali, quindi ha coperture assicurative di responsabilità fatte dalla capogruppo, che in linea di massima è americana (la maggior parte delle società di revisione sono controllate da *holding* con sede negli Stati Uniti) con

coperture assicurative su mercati americani e su quello internazionale, ma non sul mercato italiano. Non vi è alcun riferimento, nella nostra relazione, ad eventuali responsabilità delle società di revisione, in quanto esse non sono soggette a copertura assicurativa da parte di imprese italiane. Non posso risponderle con sicurezza se esse abbiano coperture assicurative, anche se credo di sì date le loro ampie dimensioni. Si tratta di un rischio molto complesso da assicurare. Per assicurare è necessario definire la portata della copertura e quindi delimitare in qualche modo il rischio, altrimenti sarebbe impossibile da un punto di vista industriale dare copertura. Una attività che probabilmente il Parlamento dovrà affrontare sarà definire quale sia la responsabilità di una società di revisione in situazioni, come queste, in cui essa non abbia vigilato appropriatamente. Sarà necessario capire fino a quale punto la responsabilità sia diretta ed imputabile a loro.

Gli eventuali rischi da derivati su credito non sono assicurati e quindi non hanno ripercussioni sulla nostra esposizione.

Per quanto riguarda la COVIP la nostra posizione è identica a quella riguardante l'ISVAP. Riteniamo che il risparmio previdenziale debba essere tutelato in modo specifico e che sia bene che esista una tutela ad esso «traguardata».

Per quanto riguarda il CICR, riteniamo che, in un sistema come il nostro, sia importante avere un'autorità di controllo forte, autonoma, molto presente, che lavori affianco al mercato, il quale, peraltro (come è stato giustamente sottolineato e di questo ringrazio) non ha particolarmente «demeritato», non solo in questa vicenda ma anche in linea storica.

Al tempo stesso, riteniamo che la tecnica abbia sempre bisogno di un governo che si ponga al di sopra, che sia un governo politico, che assicuri l'interesse generale del paese.

Riteniamo, quindi, che l'indirizzo all'*authority* debba provenire da un organismo politico: questa è una tutela per tutti,

non soltanto per i soggetti vigilati ma anche — e prima — per i soggetti che si intende proteggere, perché garantisce la qualità del risultato complessivo.

Per quanto attiene ai fondi pensione, egregio presidente Pontone, deve esserci la libertà di cambiare. Noi vorremmo (peraltro, lo prevede anche l'impianto della delega così come è all'esame del Senato oggi) che fosse garantita al lavoratore la cosiddetta «portabilità». In altre parole, dopo il periodo che il legislatore deciderà (siano tre o cinque anni), una volta fatta la scelta di un fondo assicurativo piuttosto che di un fondo pensione negoziale o, ancora, di un fondo aperto (non importa lo strumento scelto), deve essere attribuito al lavoratore l'insindacabile diritto (visto che si tratta non solo dei suoi soldi ma anche del suo futuro, in un'età in cui è peraltro è difficile apportare delle correzioni, posto che non si ha più un reddito ma si gode di quello eventuale per ciò che si è compiuto prima) di cambiare la scelta che, a suo tempo, consapevolmente, aveva fatto.

Francamente, di questo siamo profondamente convinti; ne abbiamo discusso nuovamente meno di una settimana fa (ricordo bene la data perché, essendo il ministro Maroni milanista ed io laziale, quel giorno si giocava la partita Milan-Lazio ed egli aveva scommesso che avrebbe vinto il Milan, che poi ha perso quattro a zero).

Ritengo che possiamo offrire il massimo di garanzie stabilendo le regole. Quest'ultimo è un compito che spetta al legislatore, il quale non fa solo l'arbitro. Le *authority* sono poi incaricate di fare gli arbitri.

Tuttavia, una volta stabilite le regole, ivi comprese quelle di trasparenza, di informazione e via dicendo, si deve lasciare al lavoratore — ripeto — il diritto, ogni tre o cinque anni, di rifare la sua scelta e decidere (essendo la propria pensione complementare un aspetto così delicato) liberamente di spostare i soldi da una parte all'altra.

Questo ve lo dice il rappresentante del settore assicurativo che, tradizionalmente,

è il settore meno flessibile dal punto di vista degli accantonamenti perché noi abbiamo politiche di investimento di lungo periodo. Però, ci rendiamo conto che, per quanto riguarda il risparmio previdenziale, a nostra volta, se vogliamo avere i nostri spazi, dobbiamo diventare disponibili a permettere al lavoratore di portare via i soldi che ha accumulato (più l'eventuale interesse che gli è stato garantito qualora quest'ultimo ci fosse) e depositarli in altro fondo.

Quindi, il soggetto che gestisce questi fondi, sia esso il fondo aperto, sia esso il fondo pensione o la compagnia di assicurazione, si assume un rischio imprenditoriale: se non è stato capace di mantenere la « fidelizzazione » del risparmiatore (perché dopo quattro anni egli è insoddisfatto), gli ridà i suoi soldi e perde così l'accantonamento, perché quel soggetto ha comunque il diritto di correggere la propria scelta.

La seconda cosa che chiediamo è la seguente: lo stesso fondo negoziale, nella sua libertà di scelta, deve potere decidere, se lo ritiene, una parte dei suoi attivi in prodotti con garanzia, cioè in prodotti assicurativi, cosa che la legge di ieri proibisce.

Francamente, non riesco a capire perché, visto che si tratta di facoltà, cioè si tratta di dargli una possibilità, così come si ha la possibilità di azzardare — ma ovviamente non lo si fa — non sia invece la possibilità di garantirsi! Francamente, tutto questo sfugge al senso comune.

Gli altri operatori, presidente Pontone, sono le banche, i fondi pensione aperti, i fondi pensione negoziali, cioè tutti quei soggetti che la legge prevede come istituzionalmente capaci e abilitati a raccogliere risparmio previdenziale.

Per quanto riguarda le RC-auto, presidente Pontone, secondo il mio modesto parere, lei aveva torto su un'unica cosa, cioè a non fidarsi di quanto le dicevo.

Lei è fermamente convinto — quasi sempre — di avere ragione ma ne è certo quando non si fida di me. Invece, io le avevo detto che ci sono, a mio avviso, i

presupposti per poter rappresentare alle compagnie di assicurazione la possibilità di prendere in particolare conto gli assicurati cosiddetti virtuosi, cioè quelli che si trovano nella massima classe di sconto perché non hanno avuto incidenti da molti anni.

Lei mi ha risposto indicando delle misure: il dieci, il quindici e il sette per cento, ma *antitrust*, libertà di concorrenza e norme comportamentali, impediscono di indicare una misura; questa volta, quindi aveva soltanto sbagliato a non fidarsi di questa affermazione. Infatti, le compagnie di assicurazione alle quali è stato rivolto l'invito (a me è stato rivolto dal ministro delle attività produttive), hanno preso atto, sia pure con modalità completamente diverse l'una dall'altra (ma questa è la concorrenza e non posso certo, come presidente dell'ANIA, stabilire io riduzioni le tariffarie o proporle) dell'invito e delle possibilità ad esso connesse.

Presidente Pedrizzi, si è preso atto del fatto che finalmente nel ramo auto la situazione sta in piedi. Come ho già affermato in precedenza in televisione, lo ripeto in questa sede: non si può dire che il reddito dell'RC auto è incrementato del 582 per cento! O meglio, un'affermazione del genere si può anche fare, ma ricorda i tempi di Stalin, quando si facevano statistiche che nel passaggio da una mucca a tre mucche indicavano un incremento del 300 per cento, affermando che l'URSS andava meglio degli Stati Uniti, dove con qualche milione di mucche, si avevano incrementi solo del due per cento!

In realtà, oggi i bilanci ci dicono che i margini sono — come lei ha correttamente ricordato — poco al di sopra dell'uno per cento del fatturato, il che, come ho affermato in televisione, significa che se il nostro settore rinunciassse a qualunque margine di profitto (anche se non è mai saggio per un'industria rinunciare a tutti i suoi margini di profitto), le tariffe si potrebbero scontare dell'uno per cento.